



Modena

**Federconsumatori**

Difendiamo valori



# SOVRAINDEBITAMENTO: LIBERARSI DAI DEBITI CON LA NUOVA PROCEDURA

## GUIDA ALLA LEGGE SALVA SUICIDI



FONDAZIONE  
Cassa di Risparmio di Modena



MOVIMENTO  
CONSUMATORI



CONFCONSUMATORI  
CONFEDERAZIONE  
GENERALE DEI  
CONSUMATORI



ADICONSUM  
Associazione Difesa  
Consumatori e Ambiente  
promossa dalla CISL



# SOMMARIO

▶ <b>Sovraindebitamento:</b> presupposti oggettivi e soggettivi .....	5
▶ <b>Le tre procedure</b> .....	6
- Soggetti abilitati a comporre la crisi da sovraindebitamento .....	6
- Requisiti di ammissibilità e proposta di accordo .....	7
- Il piano del consumatore .....	8
- Revoca e risoluzione dell'accordo .....	11
▶ <b>Riforma fallimento 2017:</b> le novità sul sovraindebitamento .....	13
▶ <b>Alcuni consigli utili</b> .....	15

# INTRODUZIONE

La recente crisi economica globale ha avuto e continua ad avere conseguenze drammatiche anche nel nostro paese dove, purtroppo, nell'ultimo decennio si sono verificati molti, troppi, suicidi derivanti da situazioni di eccessivo indebitamento da parte di chi per svariati motivi (perdita di lavoro, malattia, gioco d'azzardo patologico) non è stato più in grado di far fronte all'imponente mole di debiti accumulata.

Di frequente si semplifica, attribuendo **all'indebitamento finanziario** la principale responsabilità del **sovraindebitamento**. In realtà le prime difficoltà (e pertanto i primi inadempimenti) coinvolgono altri settori (p.e. pagamenti di tariffe e utenze, canoni di locazione, imposte e tasse), settori in cui, peraltro, le azioni di recupero da parte dei creditori si attivano in tempi molto rapidi.

Le cause che portano al sovraindebitamento possono essere **economiche**: ad es. derivanti dall'incremento dei tassi d'interesse, dall'aumento del costo della vita, da tagli alla spesa pubblica per beni/servizi ai cittadini o dipendere da problemi lavorativi (perdita del lavoro, cassa integrazione, ecc...); **familiari** (divorzi, decessi, mantenimento dei figli, ecc...); **di salute** (gravi malattie, cure necessarie inaspettate, ecc...) o da **patologie psicologiche** come gioco d'azzardo, tossicodipendenza e alcolismo.

Un altro fattore da considerare è **il livello di cultura finanziaria di ognuno di noi**. Più siamo in grado di prendere decisioni adeguate rispetto alla gestione delle nostre finanze e più siamo capaci di risparmiare, meno saremo a rischio di sovraindebitamento.

Molte persone comprano beni superflui come auto di lusso, cellulari tecnologici, vestiti firmati, pur non potendosi permettere. Acquistare senza prima riflettere sulla propria situazione finanziaria è davvero rischioso, mentre è importante avere un tenore di vita adeguato rispetto alle proprie possibilità economiche.

In definitiva a volte ci si può trovare in una spirale di debiti e uscirne può sembrare veramente impossibile se non con soluzioni estreme come l'accesso a prestiti usurari fino ad arrivare al suicidio.

Per far fronte a situazioni come quelle sopra descritte, è stata varata la **Legge 27 gennaio 2012, n. 3** (c.d. Legge sul "**sovra-indebitamento**" o "salva suicidi"), nonché la successiva **Legge 17 dicembre 2012, n. 221** di conversione del **Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179**, le quali hanno

segnato una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell'ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.

L'intento della nuova legge è quello di consentire ai soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (anche con Equitalia), mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell'esposizione debitoria complessiva.



**Si vuole così evitare il ricorso a prestiti usurari e permettere inoltre al sovraindebitato di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell'economia e senza restare schiacciato dal carico dell'indebitamento preesistente.**



# SOVRAINDEBITAMENTO: PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Il **presupposto oggettivo** per l'ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento. Il debitore si deve cioè "trovare in una **condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile**, che lo pone in una situazione di **difficoltà o impossibilità** di pagare i propri debiti" (art. 6).

Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l'unico soggetto previsto dalla legge è **il consumatore**.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b) il consumatore è "**il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.**"

Gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono:

-  gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall'art. 1 della legge fallimento;
-  gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l'attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
-  le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
-  gli imprenditori agricoli;
-  i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
-  gli artisti e i professionisti;
-  le società di professionisti;
-  le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
-  l'erede dell'imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d'inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
-  gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.

# LE TRE PROCEDURE

Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono:

- 1 **Accordo di composizione della crisi**
- 2 **Piano del consumatore**
- 3 **Liquidazione del patrimonio del debitore-consumatore**

Il debitore-consumatore può accedere a tutte e tre le procedure mentre le altre tipologie di debitori possono accedere solo alle procedure di accordo di composizione della crisi e della liquidazione del patrimonio.

## SOGGETTI ABILITATI A COMPORRE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il decreto n. 202/2014 ha ridisegnato la figura degli OCC, disponendo che possono costituire Organismi di Composizione della Crisi (OCC) gli enti pubblici in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità:

- ▶ camere di commercio;
- ▶ ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili);
- ▶ comuni, province, regioni, città metropolitane;
- ▶ professionisti in forma individuale o societaria con i requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- ▶ notai nominati dal giudice delegato o dal tribunale.

## FUNZIONI E COMPITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Gli OCC svolgono funzioni **di consulenza legale e finanziaria** e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice. Essi:

- ▶ aiutano il debitore nell'elaborazione ed esecuzione del piano;
- ▶ fungono da liquidatori giudiziali nell'accordo e nel piano del consumatore;

- ▶ sono di ausilio al Giudice nella relazione, nell'esame della proposta e nel rilascio dell'attestazione di fattibilità;
- ▶ comunicano con i creditori;
- ▶ provvedono all'adempimento delle formalità pubblicitarie;
- ▶ liquidano il patrimonio e gestiscono la liquidazione,
- ▶ redigono e inviano la relazione ai creditori sui consensi espressi e in seguito la trasmettono al giudice, con le contestazioni ricevute.

Per il compimento della loro attività essi possono avere accesso, se autorizzati dal giudice, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi, ai sistemi di informazione creditizia e alle banche dati pubbliche come il Pra ed Equitalia.

Essi devono essere iscritti nel registro tenuto dal ministero della Giustizia. Il decreto 202/2014 ne regola la formazione, la cancellazione, la sospensione, i compensi spettanti e ne determina i requisiti professionali.

## REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PROPOSTA DI ACCORDO

In base a quanto previsto dall'art. 7 della legge 3/2012, il debitore, con l'aiuto di un OCC deve redigere una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, al fine di soddisfare i creditori.

La legge, se da un lato riconosce al debitore una certa libertà sul contenuto, i tempi e le modalità della proposta, **dall'altra fissa dei limiti precisi, per tutelare i creditori titolari di crediti particolari o muniti di cause legittime di prelazione.**



Il debitore è libero di proporre:

- 】 una dilazione di pagamento;
- 】 la loro rimessione parziale;
- 】 la divisione dei creditori in classi;
- 】 il pagamento parziale dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, anche se con limiti precisi;
- 】 l'affidamento del patrimonio a un gestore che provveda alla liquidazione e alla successiva ripartizione del ricavato;
- 】 la datio in solutum di beni;
- 】 di mandare all'incasso i crediti in favore degli stessi o di terzi;
- 】 la cessione di crediti futuri.

La proposta **non** è ammissibile se:

- 】 il debitore è sottoposto a procedure concorsuali;
- 】 **se nei cinque anni precedenti è già ricorso ad una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento;**
- 】 se un accordo precedente ha avuto un esito negativo (risoluzione o revoca) per condotte a lui imputabili.

Se il patrimonio del debitore non garantisce la realizzazione concreta dell'accordo, soggetti terzi possono venire in suo aiuto conferendo beni, anche in garanzia.

## IL PIANO DEL CONSUMATORE

Il consumatore, può proporre, in alternativa alla proposta di accordo di cui all'art. 7, il piano del consumatore, il quale **non richiede l'approvazione dei creditori**, ma una sola valutazione di fattibilità da parte del giudice, **supportata da una relazione dell'OCC**.

In buona sostanza tale piano consiste in **una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti** e può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio e uno stralcio della complessiva esposizione debitoria.

Il Giudice deve limitarsi a verificare che lo stesso sia fattibile, ammissibile, che il debitore sia meritevole e che non abbia compiuto atti per frodare i creditori.

Una volta omologato il piano è obbligatorio per tutti i creditori precedenti alla data di pubblicazione del provvedimento di omologa. I beni oggetto del piano non sono attaccabili dai creditori successivi.

## IL PROCEDIMENTO

Per quanto riguarda poi la procedura da seguire, essa si compone di due fasi:

01

nella prima fase, innanzitutto, l'interessato deve depositare presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC).

Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di volontaria giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il



soggetto si rivolgerà all'OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne da questo la validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il prosieguo.

L'assistenza di un professionista (avvocato o commercialista o entrambi) non è obbligatoria ma è auspicabile perlomeno per redigere il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre all'OCC.

02

Successivamente, nella seconda fase, il soggetto sovraindebitato si recherà alla cancelleria fallimentare del Tribunale del luogo ove risiede allo scopo di presentare la propria proposta validata dall'OCC attraverso la predetta relazione corredata da tutti i documenti necessari all'ottenimento del provvedimento del Giudice

Ricevuta la documentazione, con decreto d'urgenza il Giudice delegato fisserà un'udienza (comunicata all'interessato ed all'OCC) alla quale questi ultimi potranno partecipare.

Tra l'altro, per evitare il rischio di pregiudicare la fattibilità del piano, nel medesimo decreto d'urgenza il Giudice disporrà che non potranno essere avviate nuove azioni esecutive a carico del sovraindebitato ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (pignoramenti etc.) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.



All'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, il Giudice deciderà nel merito e a questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato (ovviamente solo in caso di omologazione dello stesso).

## REVOCA E RISOLUZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

**Il piano del consumatore viene revocato d'ufficio dal Giudice se:**

- ▶ il debitore non paga le amministrazioni e gli enti previdenziali entro 90 giorni dalla scadenze previste;
- ▶ emerge che durante la procedura il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori.

**La revoca del piano del consumatore può essere richiesta anche dal creditore quando:**

- ▶ il passivo del debitore è stato aumentato o diminuito con dolo o colpa grave;
- ▶ una parte dell'attivo è stata sottratta o dissimulata;
- ▶ sono state simulate con dolo attività del tutto inesistenti.

Il ricorso può essere presentato entro 6 mesi dalla data della scoperta e comunque entro un anno dalla scadenza stabilita per l'ultimo adempimento.

**L'accordo cessa di avere effetti anche quando:**

- ▶ viene risolto o il debitore non paga i crediti impignorabili e i debiti fiscali;
- ▶ se in seguito viene dichiarato il fallimento. L'accordo si risolve e i pagamenti, gli atti e le garanzie eseguite in forza di esso non possono essere sottoposte a revocatoria fallimentare.

## I creditori possono chiedere la risoluzione dell'accordo se:

- ✓ il debitore non rispetta l'accordo;
- ✓ le garanzie promesse non vengono poste in essere;
- ✓ l'accordo non può essere eseguito per cause non riconducibili al debitore.

La risoluzione può essere proposta entro 6 mesi dalla scoperta o entro un anno dalla data dell'ultimo adempimento.

## TEMPI E COSTI DELLA PROCEDURA

In relazione ai costi della procedura, essi sono piuttosto contenuti in quanto limitati al pagamento di un contributo unificato da € 98,00 e da una marca da bollo di € 27,00 per ciascuna delle due fasi, nonché al pagamento del compenso spettante all'OCC nominato dal Tribunale (anche se esso sarà direttamente inserito nel piano di pagamento rateale dei debiti).

L'assistenza di un professionista nelle varie fasi della procedura non è invece obbligatoria, essendo rimessa alla discrezionalità dell'istante.

Anche i tempi della procedura risultano assai contenuti, rilevato che una volta depositato il piano il Giudice fisserà immediatamente l'udienza (da tenersi comunque entro 60 giorni dal deposito del piano medesimo) e che, ad ogni buon conto, la procedura dovrà definirsi entro sei mesi dal deposito del piano da parte del sovraindebitato.



# RIFORMA FALLIMENTO 2017: LE NOVITÀ SUL SOVRAINDEBITAMENTO

La Legge delega approvata il 19 ottobre 2017 dedica l'intero articolo 9 al sovraindebitamento, disponendo che nell'esercizio della delega il Governo deve riordinare e semplificare la materia nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- A** includere i soci illimitatamente responsabili e individuare i criteri per coordinare le procedure per sovraindebitamento che interessano i membri della stessa famiglia;
- B** trovare soluzioni per consentire al debitore di proseguire l'attività o di liquidarla anche dietro sua istanza, e prevedere come obbligatoria la procedura della liquidazione solo per il debitore-consumatore se la crisi o l'insolvenza sono state cagionate da colpa grave, malafede o frode del debitore;
- C** consentire al debitore meritevole, anche se non ha la possibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo una volta, fatto salvo l'obbligo di pagare i debiti nel termine di quattro anni, se sopravvengano utilità;
- D** prevedere che il piano del consumatore possa includere la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e da operazioni di prestito su pegno;
- E** prevedere che nella relazione dell'OCC, sia indicato se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito del richiedente, tenendo conto del suo reddito disponibile, da cui dedurre l'importo per conservare un tenore di vita dignitoso;

- F** impedire l'accesso alle procedure ai soggetti esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione due volte, o nei casi di frode accertata;
- G** introdurre misure simili a quelle del concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o d'ufficio in caso di frode ai creditori;
- H** riconoscere ai creditori l'iniziativa per avviare soluzioni liquidatorie, anche se hanno intrapreso procedure esecutive individuali; ai creditori, e al pubblico ministero se l'insolvenza riguarda l'imprenditore;
- I** ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su istanza e con procedura semplificata, ad eccezione dei casi di frode ai creditori o di inadempimento volontario del piano o dell'accordo;
- L** disporre sanzioni, anche di natura processuale come i poteri di impugnazione e di opposizione a carico del creditore che colpevolmente ha contribuito ad aggravare l'indebitamento;
- M** attribuire ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per convertire il sovraindebitamento in procedura liquidatoria, in caso di frode o inadempimento.



## ALCUNI CONSIGLI UTILI

**M**olte persone comprano beni superflui come auto di lusso, cellulari tecnologici, vestiti firmati, pur non potendoseli permettere. Fare acquisti di "getto" senza prima riflettere sulla propria situazione finanziaria è davvero rischioso, mentre è importante avere un tenore di vita adeguato alle proprie possibilità economiche.

Quindi, prima di fare una spesa molto onerosa bisogna chiedersi:

- i** posso permettermi quello che sto acquistando?
- i** sono certo di avere capacità di rimborso per tutti gli acquisti che ho fatto a rate?

### **"LE TRE REGOLE D'ORO" PER NON SOVRAINDEBITARSI SONO:**

- 1** Tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria effettuando un'attenta pianificazione delle entrate e delle uscite.
- 2** Distinguere fra spese necessarie, superflue e/o rinviabili.
- 3** Cercare un equilibrio fra reddito e tenore di vita

### **SE SI DEVE CHIEDERE UN PRESTITO:**

- 1** Si devono valutare tutte le opzioni di prestito che vengono offerte, confrontandole alla ricerca della offerta più adeguata e conveniente per noi
- 2** Si deve calcolare attentamente l'impegno finanziario che comporta
- 3** Bisogna affidarsi a banche o altri intermediari finanziari autorizzati, evitando con cura di incappare nelle mani di usurai.






# Federconsumatori

Modena

Federconsumatori Modena con il nuovo progetto *"Tutela del cittadino: contrasto alle truffe e al gioco d'azzardo e problemi legati al sovraindebitamento"*, ha aperto nel settembre 2017 uno **sportello dedicato al Sovraindebitamento** il quale offre al consumatore una **prima consulenza** per valutare se vi siano i presupposti per poter aderire al **Piano del consumatore**.



Guida realizzata grazie al contributo della  
*Fondazione Cassa di Risparmio di Modena*